

COMUNITA' MONTANA
Gennargentu Mandrolisai

Regolamento di igiene urbana
e gestione dei servizi connessi

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° del

SOMMARIO

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 - Principi generali	5
Art. 3 - Definizioni	7
Art. 4 - Classificazione dei rifiuti	10
Art. 5 – Competenze e obblighi del Soggetto delegato alla gestione dei RU	13
Art. 6 - Competenze dei Comuni.....	14
Art. 7 - Competenze del soggetto esecutore del servizio di gestione dei RU.....	15
TITOLO 2 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI	17
Art. 8 – Criteri generali	17
Art. 9 - Rifiuti speciali assimilati agli urbani.....	17
Art. 10 - Rifiuti urbani cimiteriali	22
Art. 11 - Rifiuti speciali assimilabili agli urbani ai fini dello smaltimento	22
Art. 12 - Procedure di accertamento	23
TITOLO III – GESTIONE OPERATIVA DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI	25
Art. 13 – Norme generali per l’esecuzione del servizio	25
<u>Art. 14 - Ecocentri comunali</u>	<u>26</u>
<u>Art. 15 - Gestione ecocentri comunali</u>	<u>28</u>
<u>Art. 16 - Pesatura dei rifiuti</u>	<u>28</u>
Art. 17 – Raccolta del rifiuto secco residuo indifferenziato.....	26
Art. 18 – Raccolta dell’umido.....	29
Art. 19 – Raccolta carta e cartone	31
Art. 20 – Raccolta plastica	32
Art. 21 – Raccolta vetro	33
Art. 22 – Raccolta imballaggi metallici	35
Art. 23 – Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da pile e batterie	36
Art. 24 – Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali.....	37
Art. 25 – Raccolta dei rifiuti ingombranti	37
Art. 26 - Manifestazioni ricorrenti (sagre, fiere, feste, ecc.).....	39
Art. 27 - Mercati settimanali.....	39
Art. 28 - Autotrattamento domestico della frazione organica	40
TITOLO IV – ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA	41
Arti.29 – Generalità sui servizi di raccolta dei rifiuti urbani esterni.....	41
Art.30 – Lo spazzamento stradale.....	41
Art.31 –Raccolta rifiuti dai cestini stradali	42
Art.32 - Estirpazione delle erbe	42
Art.33 - Pulizia delle aree private	43
Art.34 - Rifiuti provenienti da attività cimiteriale.....	43
Art.35 – Raccolta dei rifiuti abbandonati	45
TITOLO V - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI	46
Art. 36 - Oneri dei produttori e dei detentori.....	46
Art. 37 - Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali.....	46
Art. 38 - Rifiuti speciali da cantieri edili e simili	47
Art. 39 - Rifiuti speciali costituiti da beni durevoli	48
Art. 40 – Convenzione per i servizi di gestione dei rifiuti speciali.....	48
TITOLO VI - DIVIETI, CONTROLLI, SANZIONI E VALIDITA' DEL REGOLAMENTO	50

Art. 41 - Divieti	50
Art. 42 - Controlli	51
Art. 43 - Sanzioni	51
Art. 44 - Efficacia del presente regolamento	53
Art. 45 - Osservanza di altre norme	53

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art.198, commi 1 e 2, del D.Lgs.n.152/2006 e conformemente ai principi e disposizioni contenute nelle normative regionali e provinciali di settore.

1. *Sono oggetto del presente regolamento:*

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una corretta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art.184, comma 2, lett. f), del D.Lgs.n.152/2006;
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani al fine di praticarne la raccolta e lo smaltimento, secondo i criteri di cui all'art.195 del D.Lgs.n.152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'art.184, comma 2, lettere c) e d) dello stesso Decreto;
- g) la disciplina degli altri servizi di igiene urbana (spazzamento stradale, pulizie aree private, ecc.);
- h) la disciplina dei servizi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani;

2. *Le disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'art.185 del D.Lgs.n.152/2006, non si applicano:*

- a) ai rifiuti radioattivi;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs 30 maggio 2008, n. 117;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole ed in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido per i quali può essere prevista l'assimilazione;
- e) ai materiali esplosivi in disuso;
- f) ai sottoprodotti⁽¹⁾ di origine animale non destinati al consumo umano di cui al Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002.

Art. 2 - Principi generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, ai sensi dell'art.178 del D.Lgs.n.152/2006, ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione

⁽¹⁾ Sono considerati sottoprodotti anche gli scarti di carne e pesci che derivano da macellerie e pescherie

di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

4. Il presente regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante azioni di informazione e di sensibilizzazione ai cittadini, favorendo lo sviluppo di tecnologie pulite, condizionando la produzione dei rifiuti, promuovendo accordi e progetti finalizzati alla corretta gestione dell'intero ciclo dei rifiuti;

5. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti deve essere favorita la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia, così come previsto dall'art.181 del D.Lgs.n.152/2006;

6. La Comunità Montana opera la gestione dei rifiuti urbani secondo la normativa vigente, nel principio di efficienza efficacia economicità, con le modalità stabilite dal presente Regolamento attraverso la delega per la gestione del servizio principale e mediante appositi contratti per altri servizi di igiene urbana.

7. L'oggetto del servizio riguarda in particolare:

- a) La raccolta, il trasporto e il conferimento in impianti di recupero dei rifiuti urbani e di quelli assimilati agli urbani provenienti da raccolta differenziata;
- b) La raccolta, il trasporto e il conferimento a recupero o a smaltimento del rifiuto secco residuo e del rifiuto organico proveniente da insediamenti civili in genere;
- c) Il lavaggio e disinfezione di alcune strade e l'asportazione dei rifiuti e del terriccio dalle griglie, caditoie, pozzetti e bocchette di scarico delle acque piovane.
- d) Lo spazzamento del suolo eseguito in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, fogliame, polvere, giacenti sulle strade e aree pubbliche e sulle strade e aree private soggette ad uso pubblico, è attività contemplata nel presente Regolamento ma non delegata dai comuni alla Comunità Montana.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte IV del D.Lgs.n.152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- d) **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente regolamento;
- e) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- f) **gestione integrata dei rifiuti**: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;
- g) **Soggetto delegato alla gestione**: l'Ente delegato dai comuni per il servizio associato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ossia la Comunità Montana "Gennargentu Mandrolisai";
- h) **Soggetto gestore dei servizi**: l'impresa che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi del presente regolamento, ossia la Comunità Montana;
- i) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- j) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;
- k) **spazzamento**: l'operazione di pulizia con l'asporto dei rifiuti di piccole dimensioni giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;

- l) **smaltimento**: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare le operazioni previste nell'Allegato B alla parte IV del D.Lgs.n.152/2006;
- m) **recupero**: le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia, e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs.n.152/2006;
- n) **trasporto**: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- o) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- p) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'Allegato B alla parte IV del D.Lgs.n.152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C della parte IV del medesimo decreto;
- q) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle condizioni di cui all'art. 183, lettera. m) del D.Lgs. n° 152/2006;
- r) **compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio del rifiuto organico nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- s) **compostaggio domestico**: le operazioni effettuate in casa per il trattamento della frazione organica al fine di ottenere il compost;
- t) **utenze domestiche**: luoghi utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- u) **utenze non domestiche**: luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla

vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui alla precedente lettera t);

- v) **utenze singole**: utenze che dispongono, per il conferimento del rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- w) **utenze condominiali**: utenze che dispongono, per il conferimento del rifiuto raccolto, di un contenitore utilizzato da più utenze;
- x) **frazione umida o organica**: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- y) **frazione secca**: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
- z) **ecocentro**: un'area attrezzata sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali; essi sono custoditi ed accessibili soltanto in orari prestabiliti;
- aa) **AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche)**: si intendono le apparecchiature che dipendono per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all'Allegato A del D.Lgs.n.151/2005 progettate per essere usate con una tensione superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;
- bb) **RAEE**: sono i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene.

Sono inoltre fornite le seguenti definizioni:

1. **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito

- preliminare dei rifiuti, nonché le attività di recupero con operazioni di messa in riserva di materiali;
2. deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, con le limitazioni previste dalla normativa vigente;
 3. bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo di quell'area;
 4. messa in sicurezza: ogni intervento volto al contenimento o all'isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti.

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai sensi dell'art.184 del D.Lgs.n.152/2006 i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Ai fini del presente Regolamento, così come stabilito nell'art.184 del D.Lgs.n.152/2006, sono classificati come rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 9;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti provenienti da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Sono da considerarsi rifiuti speciali gli imballaggi secondari e terziari al termine del loro uso, ossia i materiali adibiti a contenere determinate merci al fine di facilitarne la manipolazione ed il trasporto fino al punto vendita, che non vengono acquistati dal consumatore.

4. Sono rifiuti pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D) alla parte IV del D.Lgs.n.152/2006, sulla base degli Allegati G), H) e I) della parte IV dello stesso Decreto.

5. Ai fini della massima chiarezza si descrivono alcune categorie di rifiuti urbani:

- a) *rifiuti urbani domestici*: sono i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, con esclusione perciò di quelli derivati da attività artigianali e di servizi.
- b) *rifiuti urbani non domestici*: sono i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi della normativa vigente.
- c) *rifiuti urbani abbandonati*: sono i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche e sulle rive dei corsi d'acqua;
- d) *rifiuti urbani vegetali*: sono costituiti dal materiale vegetale derivato da operazioni di manutenzione, potatura e sfalcio di aree verdi pubbliche, da aree verdi private pertinenti a civili abitazioni quando non ottenuto da ditte o imprese

di servizio;

- e) rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, individuati all'art.31 del Regolamento, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale ordinaria individuata all'art.10 del Regolamento.
- f) rifiuti ingombranti domestici: beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, quali mobilio, articoli di arredamento in genere, dei quali il detentore intende disfarsi che, singolarmente presi, a causa delle loro dimensioni o del loro peso, creano difficoltà di collocamento e raccolta nei normali contenitori pubblici. Essi devono derivare da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
- g) rifiuti urbani oggetto di raccolte differenziate: rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, ecc.);
- h) rifiuto organico: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci di uova, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di tè, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili:
- i) rifiuto secco non riciclabile: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;
- j) rifiuti urbani dannosi alla salute e all'ambiente: sono i rifiuti che, se pur originati da civili abitazioni e quindi urbani, possono causare inconvenienti o rischi per l'ambiente o per la salute, quali, ad esempio:
- pile e batterie esaurite;
 - prodotti farmaceutici inutilizzati o scaduti;
 - prodotti e relativi contenitori etichettati "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi" ;
 - siringhe abbandonate su strade ed aree pubbliche;
 - oli minerali usati;
 - oli vegetali e grassi animali esausti;
 - elettrodomestici contenenti gas dannosi all'ozono stratosferico.

- k) rifiuti urbani pericolosi: si tratta di rifiuti individuati nell'elenco dell'allegato D alla parte IV del D.Lgs.n.152/2006, che sono stati rinvenuti nelle attività di pulizia delle aree pubbliche, delle rive dei corsi d'acqua.
- l) Sono rifiuti sanitari:
- i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs.30.12.1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla L.n.833 del 23.12.1978;
 - i rifiuti elencati all'art.2, lett. g), del D.P.R. 15/07/2003, n.254.

Art. 5 – Competenze e obblighi del Soggetto delegato alla gestione dei RU

1. I comuni di Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Desulo, Gadoni, Meanasardo, Ortueri, Sorgono, Teti e Tonara hanno conferito delega alla Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, attraverso apposito protocollo d'intesa e successiva convenzione, per l'espletamento del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani, in forma associata.
2. La convenzione scade in data 30.06.2014 e può essere rinnovata, prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso con deliberazione del consiglio comunale.
3. La Comunità Montana è l'Ente responsabile del coordinamento e della gestione diretta del Servizio nel rispetto del protocollo d'intesa e della convenzione stipulata con i comuni, delle leggi e delle direttive regionali e nazionali.
4. La Comunità Montana gestisce il servizio integrato in forma associata per la raccolta ed il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati:
 - sviluppando un programma che tenga conto delle peculiarità locali in termini economici e ambientali, di servizio ai cittadini e di adeguamento costante al Piano regionale di gestione dei rifiuti, tale da favorire un contenimento dei costi a carico dei cittadini;
 - redigendo un progetto che stabilisca organizzazione del servizio, modalità di espletamento, tempi ed oneri finanziari nel rispetto della normativa vigente;
 - organizzando e rendendo operativa una raccolta differenziata basata sul sistema "porta a porta", utilizzando contenitori e buste adeguate;

- adottando sistemi atti a verificare la partecipazione dei cittadini, provvedendo a sgravi economici commisurati alla quantità dei rifiuti consegnati in forma differenziata;
 - verificando la possibilità di operare la raccolta di rifiuti urbani speciali;
 - utilizzando adeguati sistemi di informazione dei cittadini;
 - provvedendo alla adozione di un regolamento per la determinazione del sistema tariffario unico per l'intero territorio.
 - promuovendo il consenso dei comuni con azioni di sensibilizzazione per le scuole e per gli utenti (famiglie, negozianti, artigiani ed altre categorie produttive).
5. La Comunità Montana affida tramite gara ad evidenza pubblica l'esecuzione del servizio associato dei rifiuti urbani ed assimilati.
6. La Comunità Montana acquista le attrezzature necessarie all'attivazione e alla gestione del servizio.
7. La Comunità Montana vigila e controlla l'operato del soggetto esecutore del servizio, provvedendo, quando necessario, all'applicazione delle apposite sanzioni previste.
8. La Comunità Montana provvede alla stipulazione delle convenzioni con i consorzi di filiera del CONAI, per la valorizzazione economica dei rifiuti riciclabili in proprio oppure attraverso l'affidamento all'esecutore del servizio.

Art. 6 - Competenze dei Comuni

1. Il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento, ai sensi dell'art. 198 commi 1 e 2 del D.Lgs.n.152/2006 e conformemente ai principi e disposizioni contenute nelle normative regionali e provinciali di settore.
2. Al Comune, inoltre, competono le seguenti attività:
- a) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
 - b) la pulizia e lo spazzamento degli spazi pubblici e ad uso pubblico, intendendosi anche le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni;
 - c) lo svuotamento dei cestini stradali porta rifiuti, diversi da quelli installati lungo la

via principale;

- d) la gestione operativa degli ecocentri, salvo delega ;
- e) emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto un provvedimento urgente su questioni di tutela della salute pubblica o dell'ambiente per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;
- f) lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti da:
 - depurazione di acque di scarico urbane;
 - attività propria dell'amministrazione;
- g) l'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti ai sensi degli artt. 244 e 245 del D.Lgs.n.152/2006;
- h) l'emissione di ordinanza, da parte del Sindaco, per il contenimento della crescita e dell'invasione del verde privato in prossimità di strade e aree pubbliche, nonché il taglio dell'erba nel periodo estivo per la prevenzione degli incendi;
- i) l'emissione di ordinanza, da parte del Sindaco, di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art.192 del D.Lgs.n. 152/2006.
- j) il rilascio di parere sui progetti di bonifica dei siti inquinanti approvati dalla Regione ai sensi dell'art. 198 comma 4 del D.lgs.152/2006 .

Art. 7 - Competenze del soggetto esecutore del servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. Al soggetto esecutore competono obbligatoriamente, con diritto di privativa, le seguenti attività, alle quali lo stesso deve provvedere direttamente:

- a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
- b) la gestione dei rifiuti assimilati agli urbani avviati allo smaltimento in tutte le singole fasi;

- c) la compilazione della documentazione di tutte le fasi di trasporto, stoccaggio e consegna agli impianti di smaltimento/recupero, comprovante i quantitativi e la qualità conferita, la destinazione finale dei rifiuti o del materiale recuperato, regolarmente documentate tramite la consegna degli appositi formulari di identificazione rifiuti visti dalle autorità competenti.
2. La privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati agli urbani, i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi abilitati.

TITOLO 2 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

Art. 8 – Criteri generali

1. L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento è di competenza dei comuni ai sensi dell'art.198, comma 2, lett. g), del D.Lgs.n.152/2006, ed è effettuata sulla base dei criteri di cui all'art.195 del D.Lgs.n.152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'art.184, comma 2, lettere c) e d) dello stesso Decreto.
2. Ai fini dell'assimilazione si stabiliscono due finalità:
 - a) per il conferimento, il recupero o lo smaltimento nel circuito dei rifiuti urbani (assimilazione a tutti gli effetti, art. 9);
 - b) per il solo smaltimento in impianti dedicati al trattamento dei rifiuti urbani (assimilazione ai fini dello smaltimento, art. 10).
3. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche qualora siano rientranti nei criteri di qualità e quantità riportati al successivo art.9 del Regolamento.
4. La determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, spetta allo Stato; in attesa che ciò avvenga, tali criteri vengono determinati dal Comune, secondo quanto previsto dal successivo art. 9.
5. La gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani avviati al recupero viene esercitata dal soggetto gestore senza diritto di privativa, pertanto rimane impregiudicato per i singoli utenti non domestici il potersi avvalere delle altre forme stabilite ai sensi dell'art.221 del D.Lgs.n.152/2006.

Art. 9 - Rifiuti speciali assimilati agli urbani

1. L'assimilabilità dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani è possibile quando sono rispettati contestualmente due requisiti: uno qualitativo di cui al prossimo comma 2 ed uno quantitativo di cui al comma 3.
2. Criterio qualitativo: *possono essere assimilati ai rifiuti urbani per qualità*, i rifiuti derivanti

da:

- a) attività agricole, agro-industriali, artigianali, commerciali, di servizio, di cui all'art.4, comma 3, lettere a), d) e), f) del presente Regolamento;
- b) strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs.n.30/12/1992, n.502 e s.m.i. che svolgano attività medica e veterinaria di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e ricerca, ed erogano le prestazioni di cui alla L.23/12/1978, n.833; elencati all'art.2, lett. g), del D.P.R. 15/07/2003, n.254;
- c) locali ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali e di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono rifiuti di cui all'art. 184, comma 3 lettera c) del D.Lgs.n.152/2006.

I rifiuti prodotti o detenuti dalle attività di cui ai punti a), b) e c) devono appartenere ad una delle seguenti categorie merceologiche (elencati al n.1, punto 1.1.1. lettera a), deliberazione interministeriale 27.07.1994):

- imballaggi primari e secondari in genere (carta, cartone, vetro, plastica, legno, metallo e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palpabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- resine termoplastiche e termoidurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;

- rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli e di arredamento;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti, e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri adesivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- Pneumatici fuori uso;
- apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso;

I rifiuti sopra elencati non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, se non bonificati.

Non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto gestore, ad esempio :

- consistenza non solida;
- produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
- fortemente maleodoranti;
- eccessiva polverulenza.

3. Criterio quantitativo – Si assume di non superare la produzione specifica massima in Kg./mq. x anno risultante da ogni singola categoria di attività produttiva dalle tabelle di cui al punto 4.4 dell'allegato 1 DPR n.158 del 27.04.1999, di seguito elencate :

a) criterio quantitativo massimo in base all'attività economica

CATEGORIE DI ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kg./mq.x anno Max
musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto,	4,75
campeggi, distributori carburanti	6,04
esposizioni, autosaloni	3,55
alberghi con ristorante	10,70
alberghi senza ristorante	8,50
case di cura e riposo	8,76
uffici, agenzie, studi professionali	9,10
banche ed istituti di credito	5,60
negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	8,70
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	11,05
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	8,00
carrozziere, autofficina, elettrauto	10,06
attività industriali con capannoni di produzione	5,60
attività artigianali di produzione beni specifici	6,05
ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	60,22
bar, caffè, pasticceria	43,63
supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	17,60

plurilicenze alimentari e/o miste	17,66
ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	68,92
discoteche, night club	11,80

L'assimilazione quantitativa di un rifiuto speciale all'urbano è subordinata al rispetto di due soglie quantitative, una annua ed una giornaliera, da parte del soggetto produttore o detentore. Ciò consente di dimensionare opportunamente il servizio di raccolta tenendo conto del suo carattere continuativo e delle necessità organizzative. La tabella seguente mostra le soglie giornaliere e annue che ciascun soggetto produttore deve rispettare per il conferimento al servizio pubblico di raccolta. Per soglia giornaliera deve intendersi la quantità che può essere conferita per singolo turno di raccolta, mentre quelle annue si riferiscono al conferimento complessivo nell'arco dell'anno solare.

b) criterio quantitativo sulla base della tipologia del rifiuto

Tipologia di rifiuto	Codice CER	Quantità giornaliera (Kg)	Quantità annua (Kg)
Rifiuto secco non riciclabile	200301	35	2.500
Frazione organica	200108	40	3.000
Carta e cartone	150101	150	3.500
plastica, nylon e cassette	150102	80	2000
vetro/ Barattolame in metallo	200102	200	2500
RAEE	200136	400	2500
ingombranti non pericolosi	200307	Max.° 2 pezzi	Max. 20 pezzi
per tutte le altre frazioni omogenee		10	100

imballaggi in legno	150103	80	800
imballaggi in polistirolo	150102	20	200

4. Nel rispetto delle soglie quantitative suddette i rifiuti dovranno, compatibilmente con le necessità indifferibili dei produttori, essere conferiti in modo costante e continuativo al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
5. Quando la produzione di rifiuti speciali assimilati supera le soglie quantitative, i rifiuti in eccesso dovranno essere conferiti dai produttori, con spese a loro carico, al soggetto esecutore del servizio, secondo le modalità stabilite da apposita convenzione, oppure essere consegnati ad un soggetto che eserciti attività autorizzate di recupero di materia o energia.

Art. 10 - Rifiuti urbani cimiteriali

1. Possono essere conferiti al circuito di raccolta dei rifiuti urbani, i seguenti rifiuti;
- fiori secchi;
 - corone;
 - carta;
 - ceri e lumini;
 - materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
 - materiali derivanti dalle operazioni di sfalcio e potatura delle aree verdi cimiteriali.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione ordinaria e straordinaria vengono gestiti dall'esecutore del servizio secondo quanto prescritto, per quanto di competenza, dall'art. 12 D.P.R. 254/2003.

Art. 11 - Rifiuti speciali assimilabili agli urbani ai fini dello smaltimento

1. L'assimilabilità ai fini dello smaltimento si riferisce esclusivamente alla possibilità da parte del produttore o del detentore di conferire, a suo carico e senza limiti quantitativi, il

rifiuto speciale ad un impianto destinato ai rifiuti urbani. Tale assimilabilità è implicita per le tipologie di rifiuti che rispettano i requisiti qualitativi di cui all'art. 9, comma 3. Per qualsiasi altro rifiuto speciale non pericoloso la possibilità di essere smaltito in impianti destinati ai rifiuti urbani deve essere certificata dagli organismi di controllo competenti.

Art. 12 - Procedure di accertamento

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento tutti i produttori / detentori di rifiuti speciali dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità le tipologie, le quantità, le modalità di conferimento, l'area su cui si producono i rifiuti. Le procedure di accertamento per la veridicità dei dati dichiarati e la verifica del superamento delle soglie quantitative di rifiuti speciali assimilati prodotti, possono essere attivate su richiesta di tutti i soggetti interessati:

- a) sulla base dell'analisi statistica dei rifiuti conferiti da parte della attività economica alla discarica e/o ad altre forme di smaltimento;
- b) in seguito a monitoraggio con pesata dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta, da parte del soggetto esecutore;
- c) sui dati medi di produzione per attività analoghe.

2. La procedura di accertamento della quantità di rifiuti speciali assimilati prodotti è coordinata dal soggetto delegato alla gestione del servizio pubblico. Gli Uffici comunali competenti si impegnano a mettere a disposizione di quest'ultimo tutta la documentazione tecnico amministrativa disponibile, nel rispetto della L. 196/2003, e autorizzano il soggetto delegato alla gestione a richiedere alle attività economiche tutte le notizie relativamente a:

- ramo di attività dell'azienda;
- specificazioni sull'attività svolta;
- caratteristiche quali e quantitative dei rifiuti prodotti;
- destinazioni dei rifiuti prodotti;
- superfici di formazioni dei rifiuti prodotti;
- documentazione disponibile (Autorizzazioni, Modello Unico Dichiarazione ambientale, ecc.)

3. I dati ottenuti dalle procedure di accertamento saranno vincolanti al fine di stabilire:
- a) modi e metodi con i quali l'attività economica dovrà conferire i rifiuti prodotti;
 - b) il calcolo per l'applicazione della tariffa di gestione dei rifiuti.

TITOLO III – GESTIONE OPERATIVA DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

Art. 13 – Norme generali per l'esecuzione del servizio

1. Il soggetto esecutore del servizio ha l'obbligo di provvedere al ritiro dei rifiuti urbani prodotti in tutto il territorio comunale, secondo le modalità indicate negli articoli successivi, nel Contratto d'Appalto e nel Capitolato Speciale d'Appalto .
2. Il servizio deve essere garantito a tutte le utenze domestiche e non domestiche che sono presenti nel territorio comunale. Per le utenze non domestiche il servizio dovrà essere garantito, fermo restando quanto stabilito agli artt. 9 e 10 sulla assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.
3. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani deve obbligatoriamente essere effettuato col sistema secco-umido del tipo domiciliare "porta a porta", con separazione da parte degli utenti della frazione umida da quella secca.
4. I veicoli per la raccolta possono essere del tipo a compattazione o a vasca semplice, purché venga garantita la perfetta tenuta ai liquidi.
5. Gli automezzi utilizzati per la raccolta devono trasportare le quantità in peso e volume per i quali sono stati omologati. La loro velocità lungo le strade cittadine non deve mai superare i limiti di legge e deve essere tale da non creare condizioni di pericolo ed intralcio per gli operatori e per la cittadinanza.
6. Il servizio deve essere garantito nel centro abitato di ciascun comune e nelle case sparse.
7. Il servizio di raccolta per le utenze domestiche deve essere espletato di norma dalle ore 05,00 alle ore 9,00, mentre per le utenze non domestiche dalle ore 08,00 alle ore 12,00.
8. L'utenza domestica deve avere cura di depositare i rifiuti, con le modalità descritte nei paragrafi successivi, la sera prima della raccolta: dalle ore 19:00 a partire dal mese di ottobre e fino a maggio; dalle ore 21:00 a partire del mese di giugno e fino a settembre.

9. L'utenza non domestica deve provvedere a depositare i rifiuti un'ora prima dell'inizio del servizio di ritiro.

10. Il calendario del servizio di raccolta dei rifiuti deve essere predisposto annualmente e distribuito a cura dell'esecutore del servizio. Qualora la data prevista per il ritiro di una frazione a cadenza settimanale o quindicinale dei servizi cadesse di giorno festivo, la raccolta deve comunque essere garantita il giorno successivo. In caso di due festività consecutive il servizio deve comunque essere svolto in uno dei due giorni festivi da concordarsi in relazione al valore civile e religioso.

11. Il soggetto esecutore deve:

- curare la raccolta dei rifiuti eventualmente caduti durante la fase di raccolta, di travaso o di trasporto allo scopo di garantire le migliori condizioni igienico-sanitarie;
- raccogliere i sacchetti di rifiuti abbandonati/depositati sulle strade pubbliche dei centri abitati inserendoli nella frazione corretta e segnalando le anomalie alla Comunità Montana.

Art. 14- Ecocentri comunali

1. I comuni si dotano di un ecocentro quale struttura di supporto alla raccolta differenziata.
2. L'ecocentro è definita come area presidiata e allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferite dai detentori, per il successivo trasporto agli impianti di trattamento/recupero.
3. Le modalità realizzative e di gestione dell'ecocentro devono conformarsi ai requisiti di cui al D.M. Ambiente 8/4/2008, nonché alle linee guida regionali emanate con comunicazione del 27.07.2009 prot. 15808.
4. L'onere per l'approvazione della realizzazione dell'ecocentro compete al comune.
5. L'esecutore del servizio gestisce totalmente o parzialmente l'ecocentro comunale, sulla base del contratto stipulato per il servizio territoriale o con accordi aggiuntivi, integrativi a livello locale.

Art.15- Gestione ecocentri comunali

1. Il comune titolare dell' ecocentro è tenuto a dare adeguata informazione ai cittadini, tramite affissione di comunicati o mediante specifica campagna informativa domiciliare, circa l'utilizzo dell'ecocentro e le modalità di conferimento in esso praticate.
2. Le aree di deposito devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti ed il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente. Ogni cartello deve riportare per ciascun contenitore/piazzola, una chiara descrizione della tipologia di rifiuto ammessa, integrata da un elenco di oggetti e materiali di uso comune riconducibili alla specifica tipologia nonché da disegni e schemi.
3. All'interno dell'area alla quale hanno accesso i cittadini devono essere evidenziati i percorsi di sicurezza dove sono impediti il transito di automezzi e qualsiasi operazione sui rifiuti e sulle attrezzature, negli orari di accesso degli utenti;
4. Nella gestione degli ecocentri comunali devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - le operazioni di conferimento e movimentazione dei rifiuti ingombranti e pericolosi di origine domestica, come i frigoriferi, devono curare che le sostanze pericolose in essi contenute non possano fuoriuscire. In particolare è necessario che tali rifiuti siano depositati in posizione verticale, che non siano impilati e che siano stoccati in modo distinto e ben ordinato secondo tipologie omogenee tipo metallici e non metallici, al fine di facilitare il successivo trasporto;
 - le operazioni di lavaggio dei contenitori di rifiuti devono essere eseguite in apposita piazzola realizzata all'interno del centro oppure presso impianti specifici.

Art.16- Pesatura dei rifiuti

1. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti anche attraverso la loro pesatura prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, ex art. 198 c. 2 lett. f), Dlgs 152/2006;

2. Il rilevamento delle pesate dei rifiuti ha lo scopo di pervenire alla determinazione del peso di ciascuna frazione prodotta in ciascun comune della Comunità Montana. I dati rilevati sono alla base per una più equa ripartizione dei costi del servizio tra comuni e una corretta compilazione del MUD;
3. Le modalità di rilevamento delle pesate sono di tipo misto. Fisso, installando in uno o più comuni sistemi di pesata a bilico, oppure mobili, installate sui veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti;
4. Possono essere installati sistemi di rilevamento dei pesi dei rifiuti negli ecocentri comunali con l'obiettivo di determinare il quantitativo di rifiuti conferito dagli utenti dello specifico servizio.

Art. 17 – Raccolta del rifiuto secco residuo indifferenziato

1. Il rifiuto secco residuo indifferenziato non deve essere miscelato con i seguenti rifiuti:
 - a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
 - b) rifiuti speciali;
 - c) rifiuti potenzialmente pericolosi;
 - d) rifiuti elencati nell'art.185 del D.Lgs.n.152/2006, quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola e i materiali esplosivi.
2. Il servizio di raccolta del secco residuo indifferenziato viene eseguito con le seguenti modalità:
 - a) cadenza tre volte alla settimana per tutte le utenze domestiche e specifiche;
 - b) per il conferimento, l'utenza dovrà utilizzare le apposite attrezzature fornite dal Comune/Comunità Montana o analoghi contenitori/sacchetti e dovrà provvedere a depositare i rifiuti secchi indifferenziati nel sacco chiuso, che a sua volta dovrà essere posizionato all'interno del contenitore. Si utilizzano contenitori di capacità pari a 25/40 lt. per le utenze domestiche e di capacità pari a 120/240 lt. per le utenze specifiche;

- c) l'utenza deve lasciare il contenitore chiuso, con all'interno il sacco chiuso presso l'ingresso della propria abitazione e/o attività la sera prima della raccolta. Allo stesso modo, la raccolta presso i condomini aventi più di 2 nuclei familiari e presso le utenze domestiche con esigenze particolari, potrà avvenire per mezzo di contenitori carrellati da 120 lt;
- d) l'operatore addetto al servizio di raccolta deve provvedere alla rimozione del sacco dall'interno del contenitore ed ha l'obbligo di pulire il punto di conferimento qualora si verificasse dispersione accidentale del contenuto;
- e) dopo l'operazione di svuotamento i contenitori dovranno essere riposti nella loro posizione originaria con il coperchio chiuso;
- f) la pulizia dei contenitori utilizzati per il conferimento è a totale carico dell'utenza;

3. Il Soggetto gestore del servizio non dovrà procedere alla raccolta del materiale conferito se fosse difforme a quanto prescritto, con un contenuto anche parziale di frazioni valorizzabili che devono essere conferite in altre giornate. In tal caso l'operatore lascerà presso l'utenza un messaggio scritto con la motivazione della mancata raccolta.

4. La raccolta del secco residuo indifferenziato dai cimiteri dovrà avvenire per mezzo di cassonetti da 1.100 lt., con frequenza minima di svuotamento bisettimanale.

Art. 18 – Raccolta dell'umido

1. Il servizio di raccolta dell'umido viene eseguito con le seguenti modalità:
 - a) il servizio di raccolta della frazione umida deve essere eseguito con cadenza minima trisettimanale per tutte le utenze del territorio. Sono interessate dal servizio tutte le utenze domestiche e specifiche produttrici di scarti organici putrescibili;
 - b) per il conferimento l'utenza dovrà utilizzare le apposite attrezzature fornite dal Comune/Comunità Montana o analoghi contenitori/sacchetti. Si utilizzano bio-bidoni di capacità pari a 10/25 lt. per le utenze domestiche e di capacità pari a 120 lt. per le utenze specifiche. Allo stesso modo, la raccolta dell'umido presso i

condomini aventi più di 2 nuclei familiari deve avvenire per mezzo di contenitori carrellati da 120 lt.

- c) la raccolta viene effettuata dall'operatore manualmente prelevando il sacco biodegradabile chiuso lasciato dall'utenza nelle apposite pattumiere;
- d) dopo l'operazione di svuotamento i bio-bidoni ed i contenitori carrellati devono essere riposti nella loro posizione originaria con il coperchio chiuso. L'operatore addetto al servizio ha l'obbligo di pulire il punto di conferimento qualora si verificasse dispersione accidentale del contenuto.
- e) La pulizia dei contenitori utilizzati per il conferimento è a totale carico dell'utenza.

2. Il soggetto esecutore del servizio non dovrà procedere alla raccolta del materiale conferito in differente tipologia di sacco o qualora il contenuto fosse difforme a quanto previsto con presenza di frazioni valorizzabili diverse che devono essere conferite in altre giornate. In tal caso l'operatore lascerà presso l'utenza un messaggio scritto con la motivazione della mancata raccolta.

3. Gli sfalci, ai fini del servizio di raccolta, sono quelli provenienti da operazioni colturali o pulizia di giardini o aiuole pertinenza di abitazioni all'interno dell'abitato corrispondenti a utenze domestiche e specifiche. Trattasi di fogliame, erba e specie erbacee, potature di arbusti con tagli fino a 2 cm. di diametro. Il soggetto esecutore del servizio ha l'obbligo di raccogliere gli sfalci con ritiro che avrà luogo nei giorni stabiliti per la frazione umida. L'utenza domestica deve avere cura nel conferire gli sfalci in fascine, in prossimità del contenitore dedicato alla raccolta ordinaria dell'umido. Nel caso di conferimento di quantità non ordinarie, l'utente dovrà prenotare il ritiro con chiamata presso gli uffici dell'esecutore del servizio. Gli sfalci provenienti dalla cura del verde pubblico dovranno essere conferiti al servizio di raccolta, direttamente dagli operai comunali o altri, nei giorni previsti per il ritiro dell'umido, a chiamata.

4. Il ritiro presso il cimitero avrà cadenza almeno bisettimanale con l'uso di cassonetti da 1.100 lt. .

Art. 19 – Raccolta carta e cartone

1. Il servizio di raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da carta e cartone viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori oppure mediante sacchetti/scatole di carta/cartone vuoto a perdere, di capacità pari a 40 lt per le utenze domestiche e di capacità pari a 120 lt. per le non domestiche;
 - b) quando i quantitativi siano tali da non consentire l'uso delle attrezzature in dotazione, l'utente avrà cura di consegnare imballaggi di cartone, libri, riviste e giornali legati mediante spago, in modo da evitare dispersione nell'ambiente;
 - c) il servizio di raccolta viene effettuato con cadenza settimanale;
 - d) l'utente deve provvedere a lasciare il contenitore chiuso, presso l'ingresso della propria abitazione, o attività, prima dell'orario in cui viene effettuato il servizio;
 - e) L'operatore addetto al servizio di raccolta deve provvedere alla rimozione del rifiuto dall'interno del contenitore ed ha l'obbligo di pulire il punto di conferimento qualora si verificasse dispersione accidentale del contenuto. Dopo l'operazione di svuotamento il contenitore deve essere riposto nella sua posizione originaria con il coperchio chiuso.
 - f) la pulizia dei contenitori utilizzati per il conferimento è a totale carico dell'utenza.
2. Il servizio di raccolta degli imballaggi in cartone viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) La raccolta viene effettuata presso l'utenza di norma dalle ore 8.00 alle 12.00;
 - b) il servizio di raccolta viene effettuato con cadenza settimanale ;
 - c) l'utenze deve ridurre di volume e imballare il cartone avendo cura di consegnarlo in maniera ordinata senza pericolo per dispersioni nell'ambiente;
 - d) le utenze devono depositare gli imballaggi, adeguatamente confezionati, nel giorno stabilito per la raccolta presso la sede dell'attività o altra sede (deposito, magazzino) concordata con il soggetto esecutore;
 - e) il materiale deve essere conferito senza rifiuti o imballaggi di diversa natura.
3. Il Soggetto gestore del servizio non deve procedere alla raccolta della carta/cartone,

qualora riscontrasse la presenza di altri rifiuti, frazioni valorizzabili diverse che devono essere conferite in altre giornate. In tal caso l'operatore lascerà presso l'utenza un messaggio scritto con la motivazione della mancata raccolta.

Art. 20 – Raccolta plastica

1. Il servizio di raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da plastica viene svolto con busta e contenitore, il servizio di raccolta degli imballaggi in plastica (utenze non domestiche) viene svolto anche con il solo contenitore.

2. Il servizio di raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da plastica viene svolto con le seguenti modalità:

- a) la frequenza di raccolta è settimanale;
- b) per il conferimento, l'utenza deve utilizzare le apposite attrezzature fornite dal Comune/Comunità Montana o analoghi contenitori/sacchetti. Deve provvedere a depositare la plastica nel sacco , che a sua volta dovrà essere posizionato all'interno del contenitore. Per le utenze domestiche si utilizzano contenitori di capacità pari a 25/40 lt.;
- c) l'utente deve provvedere a lasciare il contenitore chiuso, presso l'ingresso della propria abitazione la sera prima della raccolta;
- d) l'operatore addetto al servizio di raccolta deve provvedere alla rimozione della plastica dall'interno del contenitore ed ha l'obbligo di pulire il punto di conferimento qualora si verificasse dispersione accidentale del contenuto. Dopo l'operazione di svuotamento il contenitore deve essere riposto nella sua posizione originaria con il coperchio chiuso.
- e) la pulizia dei contenitori utilizzati per il conferimento è a totale carico dell'utenza.

3. Il servizio di raccolta degli imballaggi in plastica presso le utenze non domestiche viene svolto con le seguenti modalità:

- a) il servizio di raccolta viene effettuato con cadenza settimanale;
- b) la raccolta viene effettuata presso l'utenza dalle ore 8.00 alle 12.00;

- c) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori, di capacità pari a 120 lt. oppure mediante imballaggi opportunamente ridotti di volume e legati;
- d) l'utenza deve provvedere a lasciare il contenitore chiuso presso la sede della propria attività prima dell'orario in cui viene effettuato il servizio o la sera prima della raccolta;
- e) il materiale deve essere conferito senza materiali o imballaggi di diversa natura.

4. Al fine di migliorare la qualità della plastica da conferire al COREPLA, l'operatore addetto alla raccolta è tenuto a raccogliere solamente i rifiuti in plastica indicati in uno apposito elenco fornito al soggetto esecutore del servizio in sede di sottoscrizione del Contratto d'Appalto e aggiornato secondo le indicazioni fornite da COREPLA.

5. Il soggetto esecutore del servizio non dovrà procedere alla raccolta del materiale conferito se difforme a quanto previsto, con presenza di altre frazioni valorizzabili o plastica "sporca". In tal caso l'operatore lascerà presso l'utenza un messaggio scritto con la motivazione della mancata raccolta.

Art. 21 – Raccolta vetro

1. Il servizio di raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da vetro viene eseguito con il sistema porta-porta per le utenze domestiche e per quelle specifiche oppure mediante cassonetti stradali ubicate all'interno del perimetro abitato. Il vetro potrà essere consegnato separatamente ovvero assieme al barattolame (imballaggi metallici).

2. Il servizio di raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da vetro presso le utenze domestiche, viene svolto con le seguenti modalità:

- a) La frequenza di raccolta è quindicinale;
- b) per il conferimento l'utenza dovrà utilizzare le apposite attrezzature fornite dal Comune/Comunità Montana o analoghi contenitori;
- c) l'utenza domestica dovrà provvedere a depositare il vetro direttamente all'interno del contenitore e lasciare il contenitore chiuso, presso l'ingresso della propria abitazione la sera prima;
- d) l'operatore addetto al servizio di raccolta deve provvedere alla rimozione del

vetro dall'interno del contenitore ed ha l'obbligo di pulire il punto di conferimento qualora si verificasse dispersione accidentale del contenuto;

- e) dopo l'operazione di svuotamento il contenitore deve essere riposto nella sua posizione originaria con il coperchio chiuso;
- f) la pulizia dei contenitori utilizzati per il conferimento è a totale carico dell'utenza.

1. Il servizio di raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da vetro presso le utenze specifiche (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.) viene svolto con le seguenti modalità:

- a) l'utenza deve provvedere a depositare il vetro direttamente all'interno dei cassonetti di color verde, della capacità di 1.100 lt. o dei bidoni carrellati da 120 lt., posizionati in prossimità della propria attività oppure in posizione concordata;
- b) l'operatore addetto al servizio di raccolta dopo aver vuotato il cassonetto/bidone, deve pulire il sito di conferimento qualora si verificasse dispersione accidentale del contenuto o nel caso in cui il materiale venga depositato erroneamente fuori dal contenitore;
- c) dopo l'operazione di svuotamento il contenitore deve essere riposto nella posizione originaria;
- d) la pulizia dei cassonetti/bidoni carrellati è a carico dell'utenza.

3. Il Soggetto gestore del servizio non deve procedere alla raccolta del materiale qualora il contenuto fosse difforme a quanto previsto con presenza di frazioni valorizzabili che devono essere conferite in altre giornate. In tal caso l'operatore deve lasciare presso l'utenza un messaggio scritto con la motivazione della mancata raccolta.

4. I cassonetti stradali dovranno essere vuotati con cadenza mensile, ma comunque quando il grado di riempimento ha raggiunto il 90%. Il soggetto esecutore deve curare la pulizia dei cassonetti con cadenza mensile, periodo estivo, e trimestrale nel restante periodo.

Art. 22 – Raccolta imballaggi metallici

1. Il servizio di raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito dagli imballaggi metallici (alluminio, acciaio e banda stagnata) viene eseguito con il sistema porta-porta per le utenze domestiche e mediante cassonetti stradali per le utenze specifiche. Il conferimento può avvenire separatamente o congiuntamente con il vetro.
2. Il servizio di raccolta degli imballaggi metallici presso le utenze domestiche, viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) La frequenza di raccolta è quindicinale;
 - b) per il conferimento l'utenza dovrà utilizzare le apposite attrezzature fornite dal Comune/Comunità Montana o analoghi contenitori;
 - c) l'utenza domestica dovrà provvedere a depositare il barattolame direttamente all'interno del contenitore e lasciare il contenitore chiuso, presso l'ingresso della propria abitazione la sera prima;
 - d) l'operatore addetto al servizio di raccolta provvederà alla rimozione del barattolame dall'interno del contenitore ed avrà l'obbligo di pulire il punto di conferimento qualora si verificasse dispersione accidentale del contenuto.
 - e) dopo l'operazione di svuotamento il contenitore deve essere riposto nella sua posizione originaria con il coperchio chiuso;
 - f) la pulizia dei contenitori utilizzati per il conferimento è a totale carico dell'utenza.
3. Il servizio di raccolta degli imballaggi metallici presso le utenze specifiche (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.) viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) l'utenza deve provvedere a depositare il barattolame direttamente all'interno dei cassonetti della capacità di 1.100 lt. o dei bidoni carrellati da 120 lt, posizionati in prossimità della propria attività o in luogo concordato;
 - b) l'operatore addetto al servizio di raccolta dopo aver vuotato il contenitore, deve pulire il sito di conferimento qualora si verificasse dispersione accidentale del contenuto o nel caso in cui il materiale venga depositato erroneamente fuori dal contenitore;

- c) dopo l'operazione di svuotamento il contenitore deve essere riposto nella posizione originaria;
- d) i cassonetti dovranno essere sottoposti a lavaggio con cadenza mensile per il periodo giugno-agosto e trimestrale per il restante periodo, mediante apposita stazione mobile;
- e) la pulizia dei bidoni carrellati è a carico dell'utenza.

4. Il soggetto esecutore del servizio non deve procedere alla raccolta del materiale qualora il contenuto fosse difforme a quanto previsto con presenza di frazioni valorizzabili che devono essere conferite in altre giornate. In tal caso l'operatore deve lasciare presso l'utenza un messaggio scritto con la motivazione del mancato ritiro.

Art. 23 – Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da pile e batterie

1. In particolare tali rifiuti sono costituiti da:
 - pile a bottone;
 - pile a stilo;
 - batterie per attrezzature elettroniche.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da pile e batterie viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata per mezzo di appositi contenitori posizionati presso i rivenditori di beni da cui derivano i rifiuti (es. negozi, supermercati, tabacchini, ecc.);
 - b) l'utente deve riporre il rifiuto pericoloso all'interno dell'apposito contenitore trasparente della capacità di 10 lt;
 - c) non possono essere introdotti o riposti a fianco del contenitore accumulatori al piombo.
3. I contenitori devono essere svuotati dal soggetto esecutore del servizio con una frequenza almeno mensile.

Art. 24 – Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali

1. In particolare tali rifiuti sono costituiti da:
 - farmaci scaduti ;
 - fiale di iniezioni inutilizzati;
 - disinfettanti.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata per mezzo di appositi contenitori da 120 lt., posizionati presso i rivenditori di beni da cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati i servizi ad essi attinenti (es. farmacie, presidi ambulatoriali);
 - b) deve essere introdotto il prodotto, mentre l'imballaggio non imbrattato (pulito) deve essere conferito in modo differenziato con la frazione cellulosica;
 - c) l'utente deve riporre il rifiuto pericoloso all'interno dell'apposito contenitore della capacità di 120 lt.;
3. I contenitori devono essere svuotati dal soggetto esecutore del servizio con una periodicità almeno mensile.

Art. 25 – Raccolta dei rifiuti ingombranti

1. La classificazione dei rifiuti ingombranti viene fatta all'art. 4 comma 5 lettera f del Regolamento.
2. Il servizio attivato riguarda solamente i rifiuti ingombranti che vengono prodotti dalle utenze domestiche.
3. I beni durevoli costituiti da frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, lavatrici, computer, lavastoviglie, condizionatori d'aria e i materiali composti da schede elettroniche prodotti da utenze non domestiche possono essere raccolti e conferiti al servizio pubblico, nei limiti stabiliti dall'art.9, comma 4, del Regolamento. Per le eccedenze, il produttore / detentore dovrà stipulare apposita convenzione diretta con il Soggetto gestore del servizio o altri soggetti autorizzati.

4. I beni durevoli per uso domestico (frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria), che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure devono essere conferiti così come specificato ai successivi commi del presente articolo.

5. Il servizio di raccolta degli ingombranti viene svolto con le seguenti modalità:
- a) su prenotazione telefonica, presso il soggetto esecutore, ai numeri verdi che compaiono nell'eco-calendario della raccolta;
 - b) mediante la tecnica di raccolta domiciliare porta-porta, direttamente presso l'abitazione dell'utente;
 - c) con frequenza mensile, secondo calendario;
 - d) ciascun utente può conferire il numero massimo di due oggetti di grande ingombro (scafare, frigorifero, letto divano, materasso, etc) oppure fino a quattro di ingombro medio (tavolo, sedie, poltroncina, sdraio, etc) oppure fino a sei di piccole dimensioni (lampada, seggiolino, asse da stiro, stenditoio, etc), oppure con combinazioni tra le tre categorie individuate con un volume massimo di 1,8 mc.;
 - e) l'utente deve dichiarare preliminarmente, al momento della richiesta telefonica, il numero e il tipo di rifiuti da conferire;
 - f) il giorno previsto per la raccolta, il rifiuto deve essere accessibile per l'operatore, nel punto più prossimo alla sede stradale, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.

6. Il soggetto esecutore ha anche l'obbligo di ritirare, su richiesta, rifiuti ingombranti elencati in un apposito prospetto concordato con la Comunità Montana. Il pagamento sarà effettuato direttamente dall'utenza interessata, secondo le tariffe concordate al momento della stipulazione del contratto. L'Appaltatore ha l'obbligo di rilasciare la ricevuta fiscale. L'utente potrà smaltire questa tipologia di rifiuti attraverso altra qualsiasi impresa qualificata.

Art. 26 - Manifestazioni ricorrenti (sagre, fiere, feste, ecc.)

1. I rifiuti prodotti in occasioni di sagre, feste paesane, manifestazioni ordinarie, devono essere raccolti e conferiti dal Comune in un'area propria, concordata, in attesa che il soggetto esecutore provveda alla raccolta, trasporto e successivamente allo smaltimento dei rifiuti stessi.
2. Il soggetto esecutore ha l'obbligo di effettuare il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti anche nelle manifestazioni aventi carattere straordinario che rivestono interesse sovracomunale quali sagre, fiere, manifestazioni culturali, enogastronomiche, e simili. Il comune richiedono il servizio in forma scritta con largo anticipo, almeno quindici giorni prima, precisando l'esigenza, eventuale, di posizionare appositi contenitori/cassonetti. I costi sono interamente a carico del comune interessato.
3. Le modalità e i tempi di esecuzione del servizio dovranno essere concordati tra Comunità Montana e soggetto esecutore. Il Comune dovrà sostenere il costo del servizio. Il soggetto esecutore dovrà sostenere l'onere dello smaltimento/recupero dei rifiuti raccolti.
4. Il soggetto esecutore comunicherà alla Comunità Montana i rifiuti conferiti per qualità e quantità, secondo i modelli utilizzati.

Art. 27 - Mercati settimanali

1. I rifiuti prodotti in occasioni dei mercati settimanali devono essere conferiti dagli operatori ambulanti o dagli operai in contenitori appositamente predisposti in luogo prestabilito a livello locale. Al soggetto esecutore spetta l'onere della raccolta, trasporto e conferimento agli impianti di trattamento/recupero/smaltimento, nell'ambito del servizio ordinario.
2. Se il Comune lo richiede, il Soggetto gestore ha l'obbligo di effettuare il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti nei mercati settimanali, dislocando anche i contenitori necessari ed effettuando la pulizia della piazza. Le modalità e i tempi di esecuzione dovranno essere concordati preventivamente con apposita richiesta scritta del Comune alla Comunità Montana. Il Comune dovrà sostenere il costo del servizio, mentre il soggetto esecutore dovrà sostenere l'onere dello smaltimento/recupero/trattamento dei rifiuti raccolti.

3. Il soggetto esecutore comunicherà alla Comunità Montana i rifiuti conferiti per qualità e quantità, secondo i modelli utilizzati.

Art. 28 - Autotrattamento domestico della frazione organica

1. Il trattamento domestico del rifiuto organico e del rifiuto vegetale mediante la pratica del compostaggio domestico è consentito e incentivato attraverso i seguenti strumenti:

- a) La consegna alle utenze, che ne fanno richiesta e che hanno i requisiti, della compostiera in comodato d'uso;
- b) La sensibilizzazione ai cittadini che intendono attuare la pratica del compostaggio domestico, con incontri specifici;
- c) Consegna ai cittadini di una guida sulla pratica del compostaggio domestico.

2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico deve eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sul rifiuto organico e sul rifiuto vegetale prodotti dalla sua utenza o dalle utenze che condividono la medesima struttura di compostaggio, nel caso di condominio.

3. La pratica del compostaggio domestico può essere attuata in qualsiasi area scoperta di proprietà o di uso dell'utente.

4. Il compostaggio domestico, ai fini del rispetto del presente regolamento, deve essere attuato:

- a) con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, compostiera);
- b) con processo controllato;
- c) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (rifiuto organico e rifiuto vegetale);
- d) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori.

5. È vietato l'utilizzo di metodologie di trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

6. La collocazione della struttura di compostaggio deve essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste al confine della proprietà.

TITOLO IV – ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA

Articolo 29 – Generalità sui servizi di raccolta dei rifiuti urbani esterni

1. I servizi descritti nel presente titolo IV non sono compresi tra quelli che il comune ha delegato alla Comunità Montana attraverso il protocollo d'intesa e la convenzione stipulata, pertanto questi devono essere svolti direttamente dal Comune che si avvale di apposito soggetto qualificato.
2. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade ed aree pubbliche o su strade ed aree private soggette ad uso pubblico.
3. La frequenza e le modalità dei servizi di gestione dei rifiuti urbani esterni vengono stabilite in relazione alle necessità della zona considerata.
4. Ai fini del presente regolamento le attività di gestione dei rifiuti urbani esterni si intendono riferite a:
 - a) aree verdi pubbliche;
 - b) spazzamento e lavaggio stradale;
 - c) contenitori porta rifiuti;
 - d) rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali;
 - e) rifiuti cimiteriali.

Articolo 30 – Lo spazzamento stradale

1. Il servizio di pulizia delle strade comprende lo spazzamento da muro a muro, ossia comprende la strada e i marciapiedi.
2. La pulizia delle strade pubbliche è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati.
3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da

contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

5. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare e devono essere svolte in orari diversamente articolati in ragione delle peculiarità delle varie zone ove si effettua il servizio.

6. I rifiuti raccolti che possono essere conferiti con i rifiuti urbani, vengono consegnati al Soggetto gestore del servizio, che provvede allo smaltimento.

7. Lo spazzamento delle foglie è eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio.

8. Lo spazzamento delle foglie è eseguito dagli operatori addetti allo spazzamento stradale.

9. Il fogliame raccolto, purché non inquinato da altre sostanze, deve essere accumulato in punti prestabiliti e qualora il quantitativo prodotto sia di un certo rilievo, deve essere avviato ad impianto di recupero tramite il soggetto esecutore dei servizi di raccolta rifiuti urbani.

10. E' fatto divieto di porre tali rifiuti nel secco indifferenziato non riciclabile.

Articolo 31 – Raccolta rifiuti dai cestini stradali

1. Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati lungo le strade e le piazze, appositi contenitori/cestini porta rifiuti.

2. Lo svuotamento dei cestini esterni alla via principale è di competenza del Comune, che provvede a conferire i rifiuti raccolti al soggetto esecutore del servizio di raccolta rifiuti urbani.

3. E' vietato danneggiare o ribaltare tali contenitori, apporvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

4. E' vietato conferire nei cestini stradali, o in prossimità di essi, i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.

Articolo 32 - Estirpazione delle erbe

1. L'estirpazione delle erbe naturalmente cresciute nelle vie e piazze comprese nel centro

abitato e lungo la parte prospiciente gli stabilimenti comunali è di competenza del Comune, che vi provvede periodicamente,. I cumuli di vegetali formati saranno smaltiti per mezzo del soggetto esecutore dei servizi di raccolta rifiuti urbani.

Articolo 33 - Pulizia delle aree private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, i terreni non edificati, devono essere tenuti puliti e con decoro a cura dei rispettivi proprietari, amministratori o conduttori che devono conservarli costantemente liberi da materiali abbandonati provenienti anche da terzi.
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare il libero accesso, l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.
3. Devono essere adottate tutte le misure atte al contenimento della crescita del verde privato in adiacenza di strade e aree pubbliche, nonché il taglio dell'erba nel periodo estivo per la prevenzione degli incendi.
4. In caso di inadempienza e ove fosse rilevato accumulo di rifiuti anche con pregiudizio per il decoro, l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, emette propria ordinanza in danno dei soggetti interessati e intima la pulizia delle aree o fabbricati a loro spese. Nel caso di inosservanza alla stessa dispone affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Articolo 34 - Rifiuti provenienti da attività cimiteriale

1. Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinate dal D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, dalla Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24/06/1993 ed alle altre Leggi e Regolamenti vigenti nel campo della polizia mortuaria.
2. Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono i seguenti rifiuti costituiti da

parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (ad es: zinco, piombo).

3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".

5. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dall'Amministrazione Comunale all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.

6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.n.152/2006, per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

7. Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento del taglio o triturazione di assi e resti lignei di casse e degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

8. Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;
- altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della tumulazione od inumazione.

9. I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, oppure avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati per rifiuti inerti.

10. tutti i rifiuti descritti ai commi precedenti, con esclusione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione, devono essere avviati al recupero o allo smaltimento tramite ditta autorizzata individuata dal Comune.

Art. 35 – Raccolta dei rifiuti abbandonati

1. I rifiuti urbani abbandonati lungo le strade o piazze del contesto urbano devono essere raccolti e avviati al recupero/smaltimento, direttamente dal soggetto esecutore del servizio.
2. I rifiuti di cui all'art. 4 comma 1 lettera d) provenienti da pulizia del territorio vengono raccolti con servizio organizzato dal Comune, ed avviati onerosamente alle successive fasi di smaltimento tramite il soggetto esecutore del servizio o altra ditta qualificata.
3. Il Comune individua il responsabile dell'abbandono dei rifiuti, anche nel centro abitato, ed emette l'ordinanza di rimozione con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.255 del D.Lgs.n.152/2006 provvedendo, eventualmente, in danno dei soggetti obbligati, con recupero delle spese.

TITOLO V - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Art. 36 - Oneri dei produttori e dei detentori

1. Gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico del produttore o del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate negli allegati B) e C) alla parte IV del D.Lgs.n.152/2006.
2. Il produttore di rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento oneroso dei rifiuti al soggetto esecutore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con il quale sia stata stipulata apposita convenzione;
 - c) conferimento dei rifiuti a terzi qualificati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'art.194 del D.Lgs. n.152/2006.
3. La responsabilità del detentore/produttore per il corretto recupero o smaltimento di rifiuti è esclusa:
 - a) nel caso di regolare conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
 - b) nel caso di conferimento dei rifiuti ai soggetti qualificati alle attività di raccolta, trasporto con conferimento presso impianto autorizzato allo smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art.193 del D.Lgs.n.152/2006 controfirmato e datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una delle quattro copie del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e delle altre tre, controfirmate e datate in arrivo presso l'impianto, una deve essere consegnata al detentore/ produttore a cura della ditta incaricata del trasporto.

Art. 37 - Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali

1. I rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, devono essere caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento o del recupero, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche

mediante relazioni descrittive ed analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche

2. I rifiuti speciali non pericolosi che vengono assimilati agli urbani, con le modalità indicate all'art.9 del Regolamento, possono essere conferiti al servizio pubblico, fermo restando i limiti stabiliti, senza nessun obbligo di caratterizzazione e classificazione.

Art. 38 - Rifiuti speciali da cantieri edili e simili

1. Lo smaltimento dei rifiuti provenienti da cantieri edili e simili, definiti speciali ai sensi del comma 3 dell'art. 184, è a carico del produttore.

2. Il produttore dei rifiuti è tenuto:

- ad avviare i rifiuti a recupero/smaltimento;
- ad attribuire il CER corretto e, in conseguenza, prevedere l'esatta gestione del rifiuto;
- a verificare l'iscrizione del trasportatore all'Albo Gestori Ambientali;
- ad accertarsi che l'impianto al quale vengano destinati i rifiuti sia titolare delle autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente;
- a custodire il F.I.R. (formulario identificazione rifiuti) che attesta il corretto conferimento (la 4° copia del formulario).

3. I rifiuti speciali derivanti dall'attività di demolizione, costruzione e scavo devono essere preferibilmente recuperati e riutilizzati come materiali di riempimento e/o sottofondi, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal D.M. 05.02.1998, del D.M. n.186/2006 e dal D.Lgs.n.152/2006.

4. Il Comune, negli ambiti di propria competenza, per la realizzazione di opere pubbliche e per la loro manutenzione favorisce il riutilizzo di idonei materiali inerti provenienti dal recupero.

5. Il Soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani deve agevolare la raccolta dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili o da piccoli lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, mediante l'attivazione del servizio ai prezzi concordati con la Comunità Montana.

6. Per i produttori o detentori di tali rifiuti, rimane impregiudicata la possibilità di avvalersi per il recupero o per lo smaltimento di altre società autorizzate .

Art. 39 - Rifiuti speciali costituiti da beni durevoli

1. I rifiuti costituiti da beni durevoli, così come indicato all'art.22, comma 3, del Regolamento, prodotti da utenze non domestiche sono rifiuti speciali.
2. Sono altresì considerati rifiuti speciali tutti quei rifiuti costituiti da beni che hanno terminato la loro funzione, prodotti da utenze non domestiche, composti o contenenti materiali elettronici.
3. Fermi restando i limiti di cui all'art.9, comma 4, del Regolamento, lo smaltimento dei rifiuti indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo è a carico del produttore o del detentore e il servizio può essere svolto dal soggetto esecutore solo con apposita convenzione di cui al successivo art. 39.

Art. 40 – Convenzione per i servizi di gestione dei rifiuti speciali

1. Qualora vengano istituiti servizi integrativi di gestione dei rifiuti speciali, il produttore/detentore e il soggetto esecutore stipulano una apposita convenzione.
2. La convenzione, possibilmente, deve contenere le seguenti informazioni e documenti:
 - a) per il soggetto produttore/detentore dei rifiuti:
 - l'individuazione anagrafica e fiscale completa;
 - la localizzazione della sede operativa dove si producono i rifiuti;
 - le certificazioni tecniche, complete di analisi chimico-fisiche e merceologiche, di cui al precedente articolo 33;
 - la quantità giornaliera e annua di rifiuti prodotti;
 - la descrizione delle modalità di conferimento dei rifiuti;
 - copia di eventuali autorizzazioni per svolgere le fasi preventive (deposito preliminare, messa in riserva, ecc.);
 - b) per il soggetto esecutore:
 - l'individuazione anagrafica e fiscale completa;
 - la descrizione delle fasi di gestione dei rifiuti in questione;
 - la descrizione delle fasi di gestione eventualmente affidate a terzi, con l'individuazione dei medesimi come sopra;

- i documenti relativi alle autorizzazioni per le fasi di gestione del rifiuto;
 - c) le modalità di esecuzione del servizio;
 - d) il richiamo all'obbligo della tenuta dei registri, dei formulari di cui alle vigenti norme, per il produttore e il soggetto esecutore, ognuno nell'ambito dei rispettivi obblighi e competenze;
 - e) le modalità di effettuazione di controlli periodici sulla quantità e qualità dei rifiuti prodotti rispetto a quanto inizialmente certificato;
 - f) la durata della convenzione ed altre norme integrative.
- 3. L'importo relativo al servizio oggetto di convenzione viene concordato tra il produttore/detentore e il soggetto esecutore.
- 4. La convenzione dovrà essere esibita, a richiesta, agli Enti di controllo. Una copia deve essere inviata alla Comunità Montana.

TITOLO VI - DIVIETI, CONTROLLI, SANZIONI E VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 41 - Divieti

1. Secondo quanto previsto dal Regolamento e dalla normativa vigente è severamente vietato:

- a) l'abbandono, lo scarico, il deposito di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico e sulle aree private;
- b) la cernita, il rovistamento e il prelievo non autorizzato dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
- c) l'esposizione di contenitori, sacchetti lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti dal presente regolamento;
- d) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
- e) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- f) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
- g) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- h) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- i) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
- j) il conferimento, la dove è previsto, dei rifiuti senza sacchetto o in differente tipologia di sacchetto;
- k) la combustione di qualunque tipo di rifiuto, ad eccezione degli scarti vegetali per

i quali la combustione sia prevista o consentita da apposita norma o da specifica ordinanza, come pratica colturale o al fine dell'eliminazione di patologie fitosanitarie, comunque soggetta ad eventuale autorizzazione rilasciata dagli Enti preposti;

- l) lo scarico di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili) sul suolo pubblico o ad uso pubblico;
- m) l'abbandono delle deiezioni animali (cani, gatti, etc) o di altri animali su suolo pubblico o ad uso pubblico, di cui rispondono i proprietari anche per la mancata custodia;
- n) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti;
- o) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione.

Art. 42 - Controlli

1. Fatte salve le competenze degli Enti preposti per legge al controllo, il Comune attiva la vigilanza per il rispetto del Regolamento.
2. Il soggetto esecutore deve comunicare agli agenti di polizia municipale le eventuali violazioni commesse dall'utenza; questi verificano l'accaduto e provvedono a comminare le sanzioni previste dal successivo articolo 42.
3. Le violazioni al Regolamento possono essere segnalate anche da Agenti e Funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
4. Gli agenti preposti al controllo sono autorizzati ad effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al Regolamento, compresa la verifica quantitativa e qualitativa dei rifiuti conferiti degli utenti.

Art. 43 - Sanzioni

1. Le violazioni al Regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. n. 152/2006, o da altre normative specifiche in materia, sono punite con le seguenti sanzioni

amministrative determinate ai sensi delle norme stabilite dalla L. 24.11.1981, n. 689.

VIOLAZIONE	CASISTICA	IMPORTO (€)	
		Minimo	Massimo
Conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati ridotti di volume, che per dimensione e consistenza possano arrecare danno ai contenitori, ai mezzi, ai cittadini e agli addetti al servizio	-	25,00	50,00
Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori	-	25,00	150,00
Immissione nei contenitori per la raccolta differenziata di differenti tipologie di rifiuti	-	25,00	100,00
Conferimento al servizio di raccolta di animali morti	-	50,00	150,00
Abbandono di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);	-	25,00	50,00
L'abbandono delle deiezioni animali (cani, gatti, etc) o di altri animali sul suolo pubblico o ad uso pubblico	-	25,00	50,00
Conferimento di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, secondo gli art. 8, 9 del presente regolamento, al servizio di raccolta senza apposita convenzione	Rifiuti non pericolosi	25,00	150,00
	Rifiuti pericolosi	105,00	620,00
Combustione di qualunque tipo di rifiuto, ad eccezione degli scarti vegetali (previa autorizzazione o nei periodi autorizzati)	-	50,00	150,00
Deposito dei rifiuti fuori dai contenitori	-	25,00	50,00
Manomissione e danneggiamento dei contenitori stradali per la raccolta, salvo il risarcimento per maggiori danni	-	50,00	150,00
Parcheggio dei veicoli accanto ai contenitori in modo da impedire o rendere difficoltosa la raccolta dei rifiuti	-	25,00	50,00
Mancata pulizia di aree private, mancato taglio dell'erba nel periodo estivo, mancato contenimento delle aiuole in prossimità di strade o spazi pubblici	-	50,00	200,00
Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, nel sottosuolo o immissioni in acque superficiali e sotterranee, privati cittadini utenze domestiche (Art.192 del D.L.gs 152/06)	Rifiuti non pericolosi e non ingombranti	300,00	500,00
	Rifiuti pericolosi e/o ingombranti	400,00	800,00
Altre violazioni non specificate	-	25,00	400,00

2. Quando trattasi di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, viene stabilita la sanzione accessoria che prevede l'obbligo a carico del soggetto autore dei fatti di procedere alla rimozione e all'avvio al recupero/smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei

luoghi, in solido con i proprietari e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con propria ordinanza le operazioni necessarie fissando il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno ai soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.

3. Quando il responsabile dell'abbandono o deposito incontrollato dei rifiuti sia titolare di impresa o responsabile di ente, corre l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per l'azione penale conseguente.

4. Qualora una violazione sia irrogata al soggetto trasgressore entro i successivi 5 anni dalla prima violazione, verrà applicata la sanzione pecuniaria tripla del minimo indicato al comma I del presente articolo trattandosi di reiterazione, così come previsto all'art. 8 bis della Legge 689 del 24/11/1981.

5. Sono fatti salvi i diritti della Pubblica Amministrazione per il risarcimento degli eventuali danni subiti e per i maggiori oneri sostenuti, causati dai conferimenti difformi dalle norme previste dal presente regolamento.

Articolo 44 - Efficacia del presente regolamento

1. Il Regolamento, dopo le approvazioni di legge e pubblicazione dell'Albo Pretorio di ciascun comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi delle norme contenute nell'art.62 del vigente T.U. della Legge Comunale e Provinciale, entra immediatamente in vigore.

2. Ogni disposizione comunale contraria o incompatibile con il Regolamento si deve intendere abrogata.

Articolo 45 - Osservanza di altre norme

1. Per quanto non espressamente contemplato dal Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.